



acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via Pasquale Grippo -85100 Potenza
Tel.0971.392.111 – fax 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

Reg. Impr. di Potenza
C.F. P. IVA 01522200763
REA C.C.I.A.A. PZ n° 115622
Cap. soc. l.v. € 21.573.764,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**MISURA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO
GESTITO DA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.**

R



CAPITOLATO TECNICO

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della delibera 218/2016/R/idr dell'AEEGSI (oggi ARERA), così come modificata con delibera ARERA 399/2017/R/idr dell'01/06/2017, dal 1° luglio 2017 (fase preparatoria) e poi da gennaio 2018 (fase esecutiva) è stata introdotta una nuova disciplina che mira a garantire, a livello nazionale, più certezza nella determinazione dei consumi di acqua ai fini della fatturazione. Conseguentemente, la normativa ARERA, che viene richiamata nel presente capitolato, costituisce parte integrante dello stesso.

In particolare il TIMSII (Testo integrato per la regolazione del servizio idrico integrato) obbliga tutti i gestori al rispetto del dettato della delibera 218/2016/R/idr e di quello della delibera 665/2015/R/Idr del 23/12/2015 riguardante la "regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" (RQSII).

La deliberazione 218/2016/R/idr (disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale) in particolare, introduce alcuni elementi sostanziali nella regolazione del rapporto tra utente e gestore. Il provvedimento disciplina "il servizio di misura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa l'autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati. Sono infine individuati gli obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura, e di registrazione e comunicazione di informazioni all'Autorità."

L'affidatario del servizio, pertanto, deve eseguire lo stesso nel pieno rispetto:

a) delle delibere innanzi citate e delle loro successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, delle disposizioni dettate da ARERA, ancorché non espressamente richiamate;

b) del principio di Water Conservation (recentemente ribadito e rafforzato a seguito della pubblicazione della Direttiva Europea 2184/2020), concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

c) del principio di tutela dell'utenza ai fini della consapevolezza dei propri consumi, nonché ai fini dell'individuazione di consumi anomali alle perdite idriche sul tratto di rete a valle del contatore (perdite occulte).



Art. 1 ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.

1. Acquedotto Lucano S.p.A., nel seguito anche denominata Committente, opera nel settore dei servizi gestendo tutte le attività inerenti il Servizio Idrico Integrato (ciclo integrato dell'acqua, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane), così come originariamente previsto dalla Legge 36/94 (cd Legge Galli) e successivamente dal D.lgs. 152/2006 (cd Decreto Ambientale), nonché in ossequio alle disposizioni della Legge Regionale 63/96 e della disciplina dei servizi pubblici locali di cui al D.lgs. 267/2000 e s.m.i. nell'unico ambito territoriale (ATO) di Basilicata, con un bacino di circa 570.000 abitanti residenti, e gestendo circa 290.000 utenti.
2. Nasce nel 2002 per la gestione del servizio idrico integrato sul territorio della Regione Basilicata in virtù di una concessione trentennale, con scadenza al 31/12/2032 (ambito temporale massimo previsto per legge). Nel corso dell'anno 2002 molti sindaci lucani hanno dato impulso alla costituzione di una società per azioni interamente partecipata dai Comuni della Basilicata e destinata ad acquisire dall'Autorità d'Ambito (AATO) la gestione del servizio idrico integrato. È quello l'anno in cui venne delineato il quadro organico degli strumenti per la gestione del sistema idrico integrato regionale. Il 25 luglio del 2002 la Giunta regionale approvò la "convenzione tipo per regolare i rapporti tra AATO e gestore del servizio idrico integrato" ed il disegno di legge relativo "alle forme e modalità di trasferimento del personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato appartenente alle amministrazioni comunali, consorzi e degli enti pubblici adibiti allo stesso servizio". Il 30 luglio 2002, per effetto della delibera n. 19 dell'Assemblea dei Sindaci dell'Autorità d'Ambito, in attuazione della Legge Regionale n. 63/96, venne costituita Acquedotto Lucano S.p.A. ed affidato alla stessa, per una durata trentennale, la gestione del servizio idrico integrato in 130 Comuni della regione Basilicata.



Art. 2 OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente appalto è il servizio di lettura ("*lettura eseguita*") dei contatori idrici installati nel territorio gestito da Acquedotto Lucano S.p.A. Tale servizio comporta lo svolgimento, per ciascuna utenza, delle seguenti attività:
 - a) la rilevazione fisica del valore riportato dal misuratore (consumo indicato);
 - b) la contestuale foto lettura digitale della rilevazione di cui alla precedente lett. a);
 - c) la segnalazione di eventuali anomalie al processo di lettura o al misuratore oggetto della rilevazione;
 - c) l'aggiornamento, qualora necessario, dei dati anagrafici facenti parte della richiesta di lettura;
 - d) la georeferenziazione, qualora mancante nella richiesta di lettura, del contatore idrico.
2. Il servizio di cui al precedente comma 1 deve essere espletato in conformità con quanto disposto dalla normativa in vigore e dall'ARERA. Il servizio dovrà, inoltre, essere svolto nel rispetto di quanto riportato nel presente capitolato. Le utenze oggetto del predetto servizio sono quelle ubicate sul territorio della regione Basilicata, ad eccezione del comune di Rotonda, per un totale di circa 200.000. L'elenco dei comuni interessati, completo per ciascuno di essi del numero delle rilevazioni da effettuare, sarà fornito al momento dell'avvio del servizio.
3. L'attività di rilevazione dovrà essere avviata da non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto (o, se antecedente, a quello di affidamento della prestazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016) e dovrà concludersi entro:
 - a) il 30 settembre 2023 in relazione a circa 100.000 letture il cui elenco sarà fornito al momento dell'avvio del servizio;
 - b) il 31 dicembre 2023 in relazione alle rimanenti circa 100.000 letture.
4. Fermi restando il compenso unitario ed il valore massimo presunto dell'appalto, come definiti nel successivo art. 5, nonché l'ambito territoriale di riferimento, i comuni e/o i



corrispondenti quantitativi forniti al momento dell'avvio del servizio potranno, nel corso dell'esecuzione del contratto, subire modifiche per effetto di eventuali variazioni del quadro ordinamentale di riferimento, ovvero di motivate e sopravvenute esigenze organizzative della Committente.

5. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, laddove si dovesse riscontrare che il valore dei compensi effettivamente maturati, per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2023, sia inferiore a quello stabilito nel successivo art. 5, comma 4 (€ 400.000), il committente si riserva di richiedere all'appaltatore letture aggiuntive dei contatori idrici fino a concorrenza del predetto importo. Le predette prestazioni aggiuntive, laddove richieste, dovranno essere svolte entro il 30 aprile 2024, alle stesse condizioni di cui al presente capitolato.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 11, commi 6 e 9, al momento dell'avvio del servizio, oltre all'elenco dei comuni e delle misurazioni da effettuare in ciascuno di essi, sarà fornita all'appaltatore la programmazione annuale dell'attività di rilevazione, onde garantire che la stessa possa concludersi entro il 31.12.2023.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente capitolato, ai termini nel prosieguo indicato è attribuito il significato a fianco di ciascuno riportato:

a) Impresa: la persona fisica o giuridica alla quale Acquedotto Lucano aggiudicherà l'appalto;

b) Committente: Acquedotto Lucano S.p.A. con sede in via Grippo - 85100 Potenza;

c) Direttore dell'Esecuzione: Il tecnico, debitamente nominato dalla Committente, a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio;

d) Referente Impresa: il tecnico debitamente nominato dall'Impresa al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato.



ART. 4 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. L'Impresa resterà vincolata dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

ART. 5 IMPORTO A BASE D'ASTA ED AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

1. L'offerta economica per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 2 avrà ad oggetto il corrispettivo unitario che, per ciascuna lettura, non potrà superare l'importo di euro 2,00 (Euro due/00).

2. Il predetto compenso unitario spetta anche nella ipotesi di cui all'art. 11, comma 14.

3. Nel caso di mancata lettura, l'Impresa, come meglio esplicitato all'art. 11, commi 11, 12, 16, 17, 18 e 19, del presente capitolato, dovrà lasciare apposito avviso di lettura ed il corrispettivo unitario spettante sarà pari al 30% (trenta per cento) oltre IVA, di quello spettante in caso di lettura eseguita.

4. Per effetto di quanto previsto nei precedenti commi, il valore massimo presunto dell'appalto è pari a Euro 400.000, (numero letture 200.000 per 2,00) al netto dell'IVA.

5. Gli importi unitari di cui ai precedenti commi si intendono forfettari ed onnicomprensivi essendo, tra l'altro, inclusivi di: spese generali, utili d'impresa, ogni altro onere necessario per rendere il servizio a regola d'arte, ivi compresi eventuali costi derivanti dall'adozione di misure eccezionali ed imprevedute, ma necessarie per lo svolgimento dell'appalto.

ART. 6 RISERVATEZZA

1. L'Impresa deve mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti ed i dati forniti da Acquedotto Lucano S.p.A., per lo svolgimento del servizio. Essa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Committente.



ART. 7 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE

1. Il servizio contemplato dal presente capitolato deve intendersi unico ed inscindibile. Conseguentemente, anche in considerazione della tipologia delle prestazioni da effettuare ed al fine di garantire il diretto controllo del loro svolgimento, è fatto divieto di cedere il contratto.

ART. 9 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY

1. L'*Impresa* è tenuta al rispetto dei principi generali e delle regole di gestione per le attività riguardanti la sicurezza delle reti informatiche e la privacy di Acquedotto Lucano S.p.A. e delle indicazioni che emergeranno in corso di appalto. In particolare, dovrà agire quale responsabile del trattamento dei dati personali rispetto alle attività in oggetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 28 del "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27.04.2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", di seguito per brevità **GDPR** (General Data Protection Regulation). Qualora l' *Impresa* determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento, in violazione delle seguenti istruzioni, si assume i conseguenti oneri, rischi e responsabilità come se fosse un autonomo titolare relativamente al trattamento in questione.

2. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

3. L'impresa, con specifico riguardo al trattamento dei dati relativi alle utenze, si obbliga inoltre a:



- a) mantenere riservati tutti i dati, la documentazione e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato;
- b) non diffondere o comunicare a terzi o ad altri dipendenti, al di fuori di quelli coinvolti nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, le informazioni raccolte, la documentazione acquisita, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili da Acquedotto Lucano S.p.A. per lo svolgimento dell'attività, utilizzando dette informazioni esclusivamente ai fini del contratto, salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non sia possibile opporre un legittimo rifiuto;
- c) custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività;
- d) fornire garanzie sufficienti per mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate, tali da assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti. Gli obblighi di riservatezza restano fermi anche dopo il termine di scadenza del contratto.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Raffaele Anzalone, mentre il Direttore dell'Esecuzione è il Dott. Ezio Vaccaro, che sarà coadiuvato, in qualità di supporti alla direzione della commessa, dai pianificatori delle letture.



ART. 11 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'Impresa deve provvedere all'attivazione del servizio, inteso come inizio delle attività, dalla data di sottoscrizione del contratto o, se antecedente, dalla data di affidamento della prestazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016.
2. Il personale che l'Impresa destinerà all'appalto dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nell'appalto e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dello stesso. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L' Impresa sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.
3. L'Impresa deve svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni ARERA di cui alla premessa, nonché adoperando la diligenza professionale necessaria per rendere il servizio a regola d'arte. A tal fine, l'impresa provvederà, tra l'altro, a:
 - a) comunicare alla Committente ogni informazione necessaria o, comunque, utile al corretto espletamento del servizio;
 - b) comunicare tempestivamente alla Committente il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail) e quello di posta certificata (PEC), nonché le generalità del soggetto individuato quale proprio referente, indicando altresì il recapito telefonico cui lo stesso dovrà risultare reperibile;
 - c) partecipare (se d'intesa da remoto) agli incontri convocati dalla Committente per finalità di informazione sull'organizzazione e sullo stato del servizio, nonché sulle procedure utilizzate;



-
- d) dotare i propri addetti di palmari compatibili con l'applicazione software come richiesto dalla Committente;
- e) fornire ai propri addetti l'occorrente dotazione antinfortunistica, nonché tutte le ulteriori dotazioni indispensabili per lo svolgimento del servizio a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza;
- f) assicurare la partecipazione dei propri dipendenti incaricati della lettura e del proprio referente alle attività di formazione e di addestramento sull'impiego dell'applicativo, all'uopo fornito dalla Committente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto (o, se antecedente, a quello di affidamento della prestazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016). La predetta attività formativa sarà erogata in presenza per non oltre tre giornate presso gli uffici della Committente.
4. Il predetto referente, al termine dell'attività formativa, dovrà formalmente attestare che la stessa è risultata idonea a svolgere l'attività di cui al presente capitolato. Eventuali ulteriori esigenze formative, emerse nel corso dello svolgimento del servizio, devono essere tempestivamente segnalate alla Committente, ma in nessun caso potranno essere utilizzate dall'Impresa allo scopo di giustificare ritardi e/o inadempienze.
5. L'impresa deve provvedere alla rilevazione della lettura dei contatori delle utenze come già individuate nell'art. 2 e secondo i pertinenti dati, estratti dal sistema utenze di Acquedotto Lucano S.p.A., il cui accesso all'appaltatore sarà consentito dalla Committente a partire dal terzo ed entro il trentesimo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto (o, se antecedente, a quello di affidamento della prestazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016). Anche in relazione a quanto previsto nell'art. 2, comma 4, il committente si riserva di integrare/aggiungere i dati riportati nel proprio sistema, in relazione a proprie specifiche esigenze operative, dandone congruo preavviso all'appaltatore.
6. La programmazione del servizio e la verifica sullo stato di avanzamento dello stesso verranno effettuati in appositi incontri da tenere con cadenza settimanale (di norma il lunedì mattina). In occasione di tali incontri, l'Impresa dovrà, tra l'altro, comunicare ad



Acquedotto Lucano S.p.A. gli abitati e le relative utenze, giorno per giorno, interessate all'attività di rilevazione.

7. Almeno 48 ore prima delle rilevazioni ed in ogni caso nel rispetto delle tempistiche previste da ARERA, l'impresa dovrà affiggere nelle zone interessate dalle letture (negli androni dei condomini, ecc.) un apposito avviso, conforme al modello all'uopo predisposto dalla Committente sentito l'appaltatore, per informare gli utenti del passaggio del letturista incaricato.
8. L'Impresa, limitatamente ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, deve effettuare un ulteriore tentativo di rilevazione della misura, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale e, comunque, previo appuntamento telefonico ove presente nell'applicativo il recapito dell'utente. Si precisa che, in assenza di rilevazione fotografica, la segnalazione non sarà in alcun caso ritenuta valida ai fini del pagamento del compenso
9. Fermi restando i termini di cui all'art. 2 comma 3, il livello di servizio minimo che l'Impresa è comunque tenuta a garantire per singola settimana è pari all'80% di quello all'uopo programmato ai sensi del precedente comma 6 .
10. Nel caso di contatori non accessibili o parzialmente accessibili, il servizio di rilevazione letture deve essere svolto di norma tra le ore 9,00 e le ore 19,00 dal lunedì al sabato; eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate con Acquedotto Lucano S.p.A. Si precisa che, in assenza di rilevazione fotografica, la segnalazione non sarà in alcun caso ritenuta valida ai fini del pagamento del compenso.
11. In caso di assenza del cliente finale su contatore non accessibile o parzialmente accessibile, o di altri impedimenti alla lettura, l'operatore è tenuto a lasciare apposito avviso di mancata lettura, conforme al modello all'uopo predisposto dalla Committente sentito l'appaltatore. Nell'avviso, in particolare, dovranno essere riportati la data, l'ora di passaggio, la matricola e/o il nominativo del cliente e il codice identificativo del letturista incaricato dall'Impresa, con firma leggibile di quest'ultimo. L'operatore dovrà, altresì, scattare una foto alla cartolina dopo averla debitamente compilata, provvedendo a caricare la foto stessa sull'applicativo.



12. Conformemente a quanto previsto nell'art. 5, comma 3, per ciascuna cartolina autolettura consegnata (lettura non eseguita), la Committente riconosce un "compenso cartolina", pari al 30% (trenta per cento) di quello spettante in caso di lettura eseguita.
13. Le autoletture conseguenti alle attività di cui al comma 11, saranno comunicate direttamente al committente secondo le modalità all'uopo indicate nell'apposita cartolina.
14. Per quanto riguarda i contatori che si trovano in pozzetti con botole, la lettura dovrà essere effettuata in condizioni di sicurezza con l'impiego di idonee attrezzature, compreso l'eventuale affiancamento di un altro addetto.
15. Il dipendente dell'Impresa, al momento della lettura, deve effettuare la rilevazione fotografica digitale del quadrante del contatore in modo tale che risultino chiaramente visibili le cifre o le lancette, la matricola ed il sigillo di garanzia (ove apposto, nel caso contrario ne va segnalata l'assenza sull'applicativo). Qualora il contesto nel quale è allocato il contatore non ne consenta la rilevazione fotografica, l'operatore deve comunque procedere alla lettura del misuratore, fotografando il contesto.
16. Le segnalazioni di anomalia sullo stato del contatore (contatore illeggibile, guasto, fermo), se prive di immagini associate, non saranno in alcun caso ritenute valide ai fini del pagamento del compenso.
17. Laddove non sia possibile procedere alla lettura (stabile chiuso), l'operatore deve effettuare la foto rilevazione del numero civico relativo all'indirizzo di fornitura o dell'ingresso dell'abitazione, per attestare l'avvenuto e reale passaggio da parte del letturista.
18. L'operatore, qualora in presenza di utenza regolare sia impossibilitato ad effettuare la lettura per motivi a lui non imputabili (utente che rifiuta di fare rilevare la lettura), dovrà in ogni caso lasciare, presso il domicilio dell'utente (cassetta postale o sotto la porta), una cartolina di autolettura, secondo il modello predisposto dalla Committente e scattare una foto dopo averla debitamente compilata, altresì provvedendo a caricare la foto stessa sull'applicativo. In essa dovranno essere riportati la data, l'ora di passaggio, la matricola del misuratore, il nominativo del cliente ed il codice identificativo dell'operatore incaricato, con firma leggibile di quest'ultimo.



19. L'operatore dell'Impresa è tenuto a rilevare ed aggiornare sul cellulare in dotazione i dati richiesti dall'applicativo medesimo, quali a titolo esemplificativo: la discordanza dei dati relativi all'indirizzo di fornitura rispetto a quelli forniti dalla Committente; la discordanza dei dati identificativi del contatore (matricola e sigillo) rispetto a quelli forniti da Acquedotto Lucano S.p.A.; la discordanza dei dati posizionali del contatore (interno, esterno, in nicchia, ecc.) e di accessibilità dello stesso (accessibile, non accessibile, parzialmente accessibile, così come definiti dall'ARERA).
20. L'Impresa è tenuta a prendere in carico la misura rilevata dall'utente e lasciata a disposizione dell'operatore, anche con eventuali modalità specifiche definite dalla Committente (es. fotografia alla nota cartacea lasciata in prossimità dell'abitazione).
21. Su richiesta del cliente, l'operatore è autorizzato a rilasciare solo le informazioni inerenti i dati della stessa utenza riportati sul palmare utilizzato per la rilevazione delle letture.
22. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 20, l'Impresa non è autorizzata a fornire alcuna informazione richiesta dai titolari delle forniture, ma dovrà invitare gli stessi a rivolgersi ai competenti uffici di Acquedotto Lucano S.p.A.
23. Durante lo svolgimento dell'attività di rilevazione, il letturista deve indossare la divisa ufficiale dell'Impresa e disporre di apposito cartellino identificativo messo a disposizione da Acquedotto Lucano S.p.A. Il letturista deve, inoltre, curare il decoro del proprio abbigliamento e, nei rapporti con l'utenza, operare con professionalità, cortesia, rispetto e spirito di collaborazione.
24. Durante le operazioni di rilevazione, l'operatore deve attivare tutte le possibili precauzioni al fine di evitare danni a cose e/o persone. Eseguita la lettura del contatore, il letturista deve ripristinare il vano alloggiamento nello stato precedente la lettura stessa (richiudere lo sportello, riposizionare il coperchio).
25. L'Impresa, per il tramite del referente, che, a sua volta ne informerà senza indugio mediante mail il Direttore dell'Esecuzione, è tenuto ad avvertire tempestivamente Acquedotto Lucano S.p.A. se, durante l'attività di rilevazione, si dovesse verificare:
- a) un inconveniente tecnico non previsto sull'impianto idrico o una perdita;



b) la rottura dello sportello o parte del vano di alloggiamento durante l'operazione di apertura e chiusura dello stesso.

26. L'Impresa, con specifico riferimento al personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, ivi compreso il referente di cui all'art. 3, sarà tenuta al rispetto della normativa *pro tempore* vigente e delle direttive che dovessero essere emanate dalla stazione appaltante al fine di contrastare il fenomeno pandemico "Covid 19".

27. Acquedotto Lucano S.p.A. si riserva la facoltà di controllare lo svolgimento delle attività affidate all'Impresa in forza del presente capitolato. La *Committente* avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette all'esecuzione dell'appalto in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale.

28. Ferme restando le responsabilità dell'*Impresa*, il Direttore dell'Esecuzione, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'appalto quando l'*Impresa* non rispetti le sopraccitate specifiche. In questa circostanza, gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all'*Impresa*.

ART. 12 UTILIZZO DI PDA (Personal Digital Assistant)

1. Ai fini della corretta rilevazione delle letture, l'Impresa, prima dell'avvio del servizio di letturazione, dovrà dotare i propri letturisti di Personal Digital Assistant (PDA) portatili compatibili con l'applicazione software fornita dalla Committente, sino ad un massimo di 50 licenze. L'eventuale acquisto di ulteriori licenze sarà a carico dell'impresa
2. La Committente fornirà, inoltre, due accessi al software per poter procedere alla pianificazione dei "giri lettura" necessari all'esecuzione del contratto ed all'analisi delle eventuali anomalie rilevate nel corso dell'espletamento dello stesso.
3. L'accesso ai sistemi informativi aziendali della Committente dovrà avvenire tramite connessione VPN. (Virtual Private Network).



4. Si specifica che il codice letturista dovrà essere legato alla persona e non al PDA per permettere, in caso di necessità, l'identificazione univoca dell'operatore.
5. In caso di avaria o rottura in corso d'opera del terminale portatile, l'Impresa sarà in ogni caso responsabile della rilevazione dei dati di lettura e non potrà addurre a giustificazione di ritardi o mancate letture la rottura del terminale.

ART. 13 NORME DI SICUREZZA

1. L'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:
 - alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
 - alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.
2. Il Direttore dell'Esecuzione potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare che l'Impresa attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
3. L'Impresa dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto.
4. L'Impresa è inoltre tenuta ad attenersi alle indicazioni fornite da Acquedotto Lucano S.p.A. per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.
5. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs 81/2008, stante la natura del servizio, non si è reso necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI); conseguentemente l'importo dei costi della sicurezza connessi ai rischi di interferenza è pari a zero.
6. In ogni caso Acquedotto Lucano S.p.A., per l'esecuzione delle attività che richiedono la presenza presso i propri locali di personale dell'Impresa, prima dell'accesso, fornirà, ove occorrano, le occorrenti informazioni sui rischi specifici esistenti nei propri uffici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.



7. L'Impresa, nell'esecuzione del servizio, deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro. L'Impresa, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri addetti, tutte le disposizioni citate nonché, se del caso, le norme e i regolamenti interni disposti dalla Committente per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

8. Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati, Acquedotto Lucano S.p.A. si riserva, anche in relazione alla gravità dell'inadempienza, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'Impresa, previa rendicontazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento, provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di lettura, o se antecedente, dalla data di affidamento della prestazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016.

2. Le fatture dovranno essere intestate ad Acquedotto Lucano S.p.A. e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico con scissione dei pagamenti.

3. I pagamenti dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico, riportante il pertinente codice CIG.

4. Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", Acquedotto Lucano S.p.A. e l'Impresa, tenuto conto dei tempi occorrenti per il controllo della conformità e della rispondenza delle prestazioni svolte alle condizioni fissate nel presente capitolato, di quelli connessi al procedimento di liquidazione e, più in generale, delle esigenze di carattere organizzativo della Committente convengono che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese.

5. Sulla scorta del disposto dell'art. 5 del richiamato D. Lgs. 231/2002 (modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192), la Committente e l'Impresa convengono, altresì, che il saggio



degli interessi moratori dovuti da Acquedotto Lucano S.p.A. sarà riconosciuto come per legge.

6. Acquedotto Lucano S.p.A. e l'Impresa nell'ambito della loro autonomia negoziale, avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto del presente capitolato, alle condizioni del contraente ed ai rapporti che tra gli stessi intercorrono, riconoscono espressamente l'equità delle pattuizioni di cui al presente articolo, le quali salvaguardano la sostanziale "par condicio" delle Parti e rispondono ragionevolmente alle esigenze di carattere organizzativo della Committente.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore adempirà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 16 ERRORI, INADEMPIENZE E PENALI

1. Fermo restando che Acquedotto Lucano S.p.A. potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sull'attività svolta dall'Impresa, qualora risultino errori e/o inadempienze rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, verrà formalmente documentato e contestato all'Impresa quanto accertato. Fermo restando quanto stabilito nei successivi commi e nell'art. 11, le prestazioni contestate, all'esito del conseguente contraddittorio, non verranno in alcun modo compensate.
2. In caso di reiterata violazione sulla stessa utenza degli obblighi di cui all'art. 11, commi 10 e 11, sarà applicata una penale pari 40 (quaranta) volte l'importo del compenso unitario di cui all'art. 5, comma 1, ferma restando la facoltà della Committente di richiedere all'Impresa i pertinenti adempimenti, stabilendo il termine entro cui provvedere.
3. La penale di cui al comma precedente sarà, altresì, applicata in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 11, commi 7, 8, 15 e 19.
4. Per ciascuna violazione di quanto disposto dall'art. 11, commi 6, 23 e 25, sarà applicata una sanzione pari a € 1.000,00 (Euro mille/00).



5. Per la violazione di quanto stabilito nell'art. 11, comma 9, sarà applicata una penale pari a € 500 (Euro cinquecento/00), se la percentuale delle letture effettuate risulta comunque superiore al 70%; si applicherà, invece, una penale pari a € 1.000 (Euro mille/00), qualora la percentuale delle letture rilevate risulti inferiore o uguale al 70%.
6. Qualora, senza giustificato motivo preventivamente comunicato, l'Impresa non fornisca, in occasione dell'incontro settimanale all'uopo programmato dalla Committente, i dati e/o le informazioni previsti nell'art. 11, comma 6, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) per ciascun giorno di ritardo nell'assolvimento dei pertinenti obblighi.
7. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stimato di cui all'art.5, comma 4, Acquedotto Lucano S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando all'Impresa gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

ART. 17 RUOLO DEL RESPONSABILE DELL'IMPRESA

1. Il *Responsabile Operativo* dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare alla *Committente* i propri recapiti telefonici, al fine di consentire alla *Committente* di contattarlo per ogni evenienza o comunicazione di servizio. Il *Responsabile Operativo* non dovrà in alcun modo svolgere mansioni di tipo operativo nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.
2. In caso di assenza o di impedimento del *Responsabile Operativo* sarà cura dell'*Impresa* indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.
3. In particolare, il *Responsabile Operativo* ha il compito di:
 - a) organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'*Impresa*;
 - b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti all'esecuzione del servizio appaltato.
4. La *Committente* potrà sempre richiedere la sostituzione del *Responsabile Operativo*, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile



ART. 18 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa, saranno a carico dell'*Impresa* gli oneri e gli obblighi seguenti:

- a) l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c) la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la *Committente* da ogni possibile addebito;
- d) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della *Committente*, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'*Impresa* la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il personale dell'*Impresa*. L'*impresa* non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato d'appalto e della normativa vigente;
- e) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dell'appalto; detto personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, di quello alle proprie dipendenze con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;



-
- f) l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc..
 - g) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
 - h) la responsabilità per qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
 - i) l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc.;
 - j) l'osservanza dei CCNL di riferimento delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

ART. 19 CONSORZI E RTI

1. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i servizi siano quindi eseguiti da una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell'esecutore, ha la facoltà di far allontanare dal cantiere l'Impresa consorziata inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente.

2. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatta salva la possibilità per il Consorzio di chiedere alla Committente, in corso d'opera, di sostituire una o più imprese consorziate già designate per l'esecuzione dell'appalto. Tale modifica soggettiva, svolta ai sensi dell'art. 48 c.7-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà avere corso, per le ragioni ivi previste, solo a condizione che le imprese proposte per la sostituzione risultino in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte della Committente.



E' altresì ammesso il recesso di una o più imprese consorziate ai sensi dell'art. 48 c.19 e 19- ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all'art.45, c. 2, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g), del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l'esecuzione dell'appalto devono eseguire l'appalto stesso nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Acquedotto Lucano S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di cui all'art. 16, comma 7, nonché nel caso in cui le reiterate violazioni di cui all'art 16, comma 5, siano tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di letturazione nei termini individuati dall'art 2, comma 3.

2. Acquedotto Lucano S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all'art. 11, commi 1, 2, 3, 9, 17, 18, 20, 21 , 22 , 23 e 26, nonché in caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all'art.9 , e all'art. 13.

3. In ogni caso si conviene che Acquedotto Lucano S.p.A. potrà risolvere ipso iure il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'appaltatore;
- b) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- c) inadempimento dell'appaltatore all'obbligo di corrispondere ai lavoratori od agli Enti Previdenziali rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti e nei termini di legge;
- d) nei confronti dell'*impresa* sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;



-
- e) nei confronti dell'*Impresa*, nel momento in cui vengano a mancare i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - f) l'*Impresa* violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio;
 - g) l'*Impresa* violi gli obblighi di riservatezza previsti al precedente art. 6.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per negligenza e inadeguatezza dell'*Impresa*, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la risoluzione del contratto verrà disposta, ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016, a seguito di una intimazione ad adempiere all'*Impresa* entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i casi d'urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la medesima da cui emerga il permanere dell'inadempimento.

5. In caso di risoluzione del contratto, all'*Impresa* spetterà il pagamento delle prestazioni svolte, ed appositamente contabilizzate dal Direttore dell'Esecuzione, fino al momento dello scioglimento del contratto.

6. Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio del servizio nelle more di tale stipula ecc. saranno a totale carico dell'*Impresa*.

7. Acquedotto Lucano S.p.A. eserciterà le facoltà indicate nei precedenti commi, previa comunicazione da inoltrare all'appaltatore con posta elettronica certificata.

ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fatta salva l'applicazione del combinato disposto degli articoli 205 e 206 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.



ART. 22 CLAUSOLE VESSATORIE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 C.C. si intendono specificatamente approvati art. 2 (oggetto, luogo di esecuzione e durata dell'appalto), art. 5 (importo a base d'asta ed ammontare presunto dell'appalto), art. 8 (divieto di cessione), art. 14 (fatturazione e pagamenti), art. 16 (errori, inadempienze e penali), art. 20 (risoluzione del contratto) ed art. 21 (controversie e Foro competente).

ART. 23 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.



Potenza, 13/02/2023

MISURA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO
GESTITO DA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.

QUADRO ECONOMICO

Atteso che il valore stimato dell'appalto è pari ad € 400.000, a fronte di 200.000 letture, anche sulla scorta dei recenti precedenti in materia di lettura affidati all'esterno, si ritiene che il valore innanzi rappresentato possa essere così suddiviso:

a) Manodopera	€ 290.000
b) Spese Vive	€ 26.000
c) Spese generali (15% di a + b)	€ 47.400
d) Utile di impresa (10% di a + b +c)	€ 36.340
TOTALE	€ 399.740
in C.T.	€ 400.000

Il Direttore Commerciale

Dott. Pasquale Ronga